

**Relazione tecnica sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 111 del 16 ottobre 2018: “Modifica della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”.**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica l'articolo 10, comma 5, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), al fine di implementare l'elenco delle diverse modalità organizzative alle quali le strutture sanitarie private possono ricorrere per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa statale volta alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta sanitaria.

In particolare si rende necessario aggiungere con urgenza, essendo in fase di completamento la redazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 21/2016, la rete di imprese e le cooperative tra i soggetti che gestiscono più strutture sanitarie ai quali è consentito il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria, in quanto proprio tali formazioni associative sono già presenti nel territorio regionale e si sono dimostrate meglio rispondenti alle finalità suddette.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La l.r. 21/2016 non contempla, tra i soggetti ai quali è consentito nominare una stessa persona quale direttore sanitario di più strutture, le nuove modalità organizzative introdotte dalla normativa di settore e in particolare le reti di impresa, che rappresentano una forma di collaborazione e aggregazione delle strutture sanitarie che può consentire alle stesse il rispetto degli standard quali-quantitativi stabiliti dalla normativa statale e regionale.

La proposta ha carattere regolativo e pertanto gli articoli che la compongono non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Sanità e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,  
CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;  
VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente “Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo”

## ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: “Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SANITA’

f.to. Lucia Di Furia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

f.to. Maria Di Bonaventura